



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **SULLA APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI NEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

stipulato tra la Corte di Appello di Messina, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, il Tribunale di Sorveglianza di Messina, il Tribunale ordinario di Messina, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il Tribunale ordinario di Barcellona P.G., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., il Tribunale ordinario di Patti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Messina e gli Ordini degli Avvocati di Messina, di Barcellona P.G. e di Patti, questi ultimi anche a nome delle Camere penali del relativo circondario.

#### **Premessa**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, sono applicabili, dal 30 dicembre 2022, da parte del giudice della cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi inserite oggi, a pieno titolo, nel novero delle risposte sanzionatorie dell'Ordinamento alle violazioni della legge penale e rappresentate dalla semilibertà sostitutiva, dalla detenzione domiciliare sostitutiva, dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo e dalla pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori ad un anno.

Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più celere ed efficace nonché, al contempo, più individualizzata, ritagliata sul profilo personale del singolo condannato, perno per una proposta rieducativa incentrata sulla personalità del reo, da combinarsi ad una funzione dissuasiva che la concreta irrogazione della pena sostitutiva esercita sul condannato rispetto alla commissione di ulteriori reati. Ciò sia nell'ottica del decongestionamento del sistema carcerario e al fine di evitare gli effetti desocializzanti della carcerazione sia nella prospettiva di una progressiva deflazione dei giudizi di impugnazione e dei compiti della magistratura di sorveglianza.

La novità introdotta dall'intervento legislativo è rilevante e dà piena contezza della necessità di implementare virtuose modalità di interazione e collaborazione istituzionale tra tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, U.E.P.E. e forze dell'ordine.

L'obiettivo privilegiato è assicurare una pronta ed efficace attuazione delle nuove misure e promuovere una cultura sanzionatoria realmente educativa

calibrata sulla crescente attenzione alle condizioni personali, familiari, economiche, patrimoniali e sociali dell'imputato da parte del giudice e di tutti gli operatori del sistema giustizia.

L'instaurazione di buone prassi condivise tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti direttamente interessati è funzionale a promuovere l'utilizzo razionale delle risorse e l'ottimizzazione del lavoro di tutti gli operatori istituzionali e professionali, tenuto conto e alla stregua della normativa di riferimento.

La centralità delle sanzioni sostitutive, quale strumento di contrasto alle pene detentive brevi, come è stato osservato da qualificata dottrina, è riscontrata, d'altronde, anche dalla scelta lessicale della denominazione quali pene e non più quali sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

In questa cornice normativa cui è sottesa l'esigenza di rendere quanto più accessibile e comprensibile ai consociati la legislazione penale e di accelerare l'opzione per le alternative sanzionatorie è opportuno prevedere che il difensore dell'imputato, nell'interesse del proprio assistito, si renda il più possibile parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano più rapida ed agevole, se non addirittura superflua, l'istruttoria preliminare, fino ad evitare - là dove consentito - l'intervento preventivo dell'U.E.P.E.

Per tale specifico profilo si concordano qui di seguito alcuni adempimenti che, curati dal difensore, potranno agevolare la concreta attuazione di epiloghi decisori che selezionando pene sostitutive potranno concorrere ad una risposta sanzionatoria che abbia anche funzione dissuasiva della recidivanza e funzione rieducativa del soggetto deviante.

Seguono anche sempre in un'ottica collaborativa tra ufficio del giudice e difesa anche le previsioni relative agli adempimenti del giudice, della cancelleria e dell'UEPE.

### **ADEMPIMENTI DEL DIFENSORE**

1. Il difensore deve munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso all'applicazione delle pene sostitutive.

2. Il difensore munito di procura speciale può:

-domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinatamente alle altre richieste, indicando quella prescelta dall'imputato; nel giudizio di appello rimane fermo il principio devolutivo di cui all'art. 597, co. 1, c.p.p. per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della Riforma; per quelle, invece, a cui si applica la disciplina transitoria di cui l'art. 95 del d.lgs., n. 150/2022 la domanda può essere formulata fino alle conclusioni, anche quelle scritte trasmesse per l'udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello dall'art. 94, comma secondo, del medesimo d.lgs. 150/2022;

-acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il giudice dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso ai sensi del primo comma dell'art. 545 bis c.p.p..

3. **In caso di applicazione pena su richiesta delle parti**, il difensore, munito

di procura speciale, dovrà concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa, nonché depositare la documentazione e fornire gli elementi necessari per l'applicazione della pena sostitutiva, con riserva di provvedervi per l'udienza da fissare non oltre sessanta giorni ex art. 448, comma 1 bis, c.p.p. solo nei casi strettamente necessari. Nello specifico:

a) in caso di pena pecuniaria sostitutiva, il difensore deve produrre la documentazione inerente al reddito ed al patrimonio dell'imputato ed ogni altro documento che possa consentire al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e di disporre l'eventuale rateizzazione della stessa;

b) in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il difensore deve indicare l'ente tra quelli indicati dall'art. 56 bis legge 689/1981 (Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) presso il quale svolgerlo ed allegare la dichiarazione di disponibilità unitamente al programma di lavoro, con mansioni ed articolazione oraria: **qualora il difensore non dovesse riuscire a procurare la disponibilità di un ente, il giudice investe della questione l'U.E.P.E., affinché quest'ultima provveda ad individuarlo e ad elaborare, unitamente all'ente, il programma di trattamento;**

c) in caso di semilibertà sostitutiva, il difensore deve indicare le attività che il proprio assistito potrebbe svolgere durante il giorno e deve fornire ogni altra informazione utile tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'U.E.P.E. con il quale il difensore dovrà quindi interloquire;

d) in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, il difensore dovrà indicare le esigenze di uscita dal domicilio del proprio assistito per le ragioni indicate nell'art. 56 legge 689/1981 e gli orari di uscita e rientro necessari per soddisfarle, nonché produrre la documentazione relativa al domicilio del condannato e fornire ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente sull'applicazione della predetta pena sostitutiva.

4) **Nei procedimenti diversi da quelli per l'applicazione della pena su richiesta di parte**, il difensore si impegna tempestivamente a depositare la documentazione ed a fornire gli elementi necessari per la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 689/1981 sopra indicati e, comunque, in tempo utile per l'udienza fissata ai sensi del primo comma dell'art. 545 bis c.p.p..

5) Il difensore deve trasmettere all'U.E.P.E., ogniqualvolta tale Ufficio venga interpellato dal giudice ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, la documentazione già prodotta al giudice e quella ulteriore che l'U.E.P.E. dovesse richiedere ai sensi dell'art. 545 bis, comma 2, c.p.p., corredando la pec da inviare all'indirizzo prot.uepe.messina.giustiziacert.it delle informazioni sul procedimento penale di cui "modulo" allegato al presente protocollo.

## **ADEMPIMENTI DEL GIUDICE**

1) Dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione condizionale della relativa esecuzione, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 legge 689/1981), dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta, anche a mezzo procuratore speciale e interpella il pubblico ministero;

diversamente, nei giudizi pendenti in appello all'entrata in vigore della riforma, al momento della lettura del dispositivo non è fatto l'avviso di cui all'art. 545-bis, co. 1, c.p.p., tranne che si pronunci sentenza di condanna dell'imputato in riforma di una sentenza di proscioglimento, dovendosi in questo caso motivare specificamente ove si ritenga l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle pene sostitutive.

2) In assenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice in motivazione esplicherà le ragioni per le quali non è stato fornito l'avviso, tranne che nel caso di giudizio d'appello nelle ipotesi sopra specificate.

3) In caso di mancanza di consenso dell'imputato all'applicazione di pena sostitutiva ovvero in presenza di formato convincimento, da parte del giudice, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 legge 689/1981, dell'insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena il giudice né da atto a verbale e conferma immediatamente il dispositivo.

4) Alla lettura del dispositivo, l'assenza dell'imputato e l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non costituiscono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere, su istanza del difensore, nelle ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che sia stato difficoltoso munirsi di procura speciale.

5) In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento, da parte del giudice, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, il giudice, sentito il pubblico ministero e, ove presente, la parte civile:

a) nel caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare il valore giornaliero e, in caso affermativo, applica la sostituzione e pronuncia immediatamente il secondo dispositivo di condanna alla pena pecuniaria sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;

b) nel caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente ove svolgerlo ed il relativo programma, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo;

c) in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione e non risulta necessario acquisire il programma di trattamento dell'U.E.P.E., il giudice pronuncia immediatamente il secondo dispositivo con le relative

prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche, fermo restando che, ai sensi dell'art. 62 legge 689/1981, la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza;

d) nel caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'U.E.P.E., che provvederà anche ad individuare l'istituto di pena prossimo al condannato al quale assegnare quest'ultimo, ai sensi dell'art. 55, comma 2, legge 689/1981;

6) In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata dal difensore in sede di conclusioni ed in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice pronuncia un solo dispositivo. Il medesimo principio si applica anche per la pena pecuniaria sostitutiva, anche in assenza di richiesta, trattandosi di pena sostituibile d'ufficio dal giudice.

7) In tutti gli altri casi nei quali non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il giudice sospende il processo e fissa una nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p., non oltre 60 giorni, per acquisire dalle forze dell'ordine e dall'U.E.P.E. tutte le informazioni strettamente necessarie per operare la sostituzione, nonché per acquisire la documentazione pure necessaria per l'applicazione delle pene sostitutive ed il programma di trattamento dell'U.E.P.E.; nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva il programma, oggetto di elaborazione da parte del giudice, verrà trasmesso al Magistrato di sorveglianza per le valutazioni di sua competenza. Il giudice, inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo ed il programma terapeutico in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi.

8) In tutti i casi, l'U.E.P.E. dovrà essere interpellato laddove necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

a) acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;

b) acquisire il programma di trattamento della semilibertà sostitutiva.

### **ADEMPIMENTI PER LA CANCELLERIA**

La cancelleria del giudice invia le richieste all'U.E.P.E. territorialmente competente in relazione al domicilio effettivo del condannato, allegando il summenzionato modulo la cui compilazione avviene a cura del difensore.

Ai sensi dell'art. 63 legge 689/1981 la cancelleria trasmette all'U.E.P.E. territorialmente competente, all'atto della irrevocabilità, la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, specificando che si tratta di provvedimento da eseguirsi immediatamente. La medesima sentenza è notificata, per estratto, all'ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questo, alla Stazione dei Carabinieri competenti in relazione al Comune in cui il condannato risiede o è domiciliato, nonché all'ente ove dovranno svolgersi i lavori.

## FUNZIONI E COMPITI DELL'U.E.P.E.

Nell'ottica deflattiva e di rapida definizione cui è informata la normativa, si stabilisce che l'U.E.P.E. sarà interessato con richiesta di istruttoria solo nei casi espressamente previsti:

- necessariamente ed *ab origine* solo in caso di semilibertà sostitutiva (programma di trattamento personalizzato che interessa anche l'amministrazione penitenziaria);

- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, dovendo in ogni caso intendersi richiamato l'art. 56 ter legge 689/1981, unicamente nel caso in cui il giudice, valutata la tipologia del reato, le condizioni personali e la pena comminanda, riterrà di investire l'U.E.P.E. di una istruttoria relativa alle condizioni di vita personale, familiare e sociale del condannato nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni;

- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva (salva la richiesta di informazioni alle forze dell'ordine circa l'idoneità del domicilio indicato dalla difesa), nel caso in cui il giudice riterrà necessaria una valutazione circa le condizioni di vita personale, familiare e sociale del condannato, nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni.

L'U.E.P.E., ricevuta la richiesta da parte della cancelleria del giudice:

- apre il relativo fascicolo inserendovi la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa, la quale è onerata di trasmettere quella già depositata al giudice;

- effettua le verifiche necessarie;

- redige il programma di trattamento per la semilibertà sostitutiva;

- restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente ed al difensore per eventuale, da parte di questi, con memoria ex art. 545 bis, comma 2, ultimo inciso, c.p.p.;

- garantisce una trattazione prioritaria nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di imputati sottoposti a misura cautelare, pur se l'interessato all'applicazione della pena sostitutiva è libero






L'U.E.P.E., ricevute, all'atto della irrevocabilità, le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutiva, prende in carico il condannato e verifica l'andamento della predetta sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 63 legge 689/1981. Qualora il condannato non prenda contatto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento per la presa in carico di cui all'art. 63, comma 1, legge 689/1981, l'U.E.P.E. provvede a notiziare il giudice per le valutazioni di competenza.

Viene infine istituito presso i locali del Tribunale uno sportello gestito da personale dell'U.E.P.E., in giorni e con orari da concordare, per agevolare i contatti tra detto ufficio e i difensori.

Si allega al presente protocollo il modulo di cui a p. 3 punto 5, da compilarsi a

cura del difensore, che viene anch'esso sottoscritto.

Messina, 14/06/2024

Per la Corte di Appello di Messina	
Per la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina	
Per il Tribunale di Sorveglianza di Messina	
Per il Tribunale ordinario di Messina	
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina	
Per il Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto	
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto	
Per il Tribunale ordinario di Patti	
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti	
Per l'Ordine degli Avvocati di Messina, anche a nome delle Camere penali del relativo circondario	
Per l'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., anche a nome delle Camere penali del relativo circondario	
Per l'Ordine degli Avvocati di Patti, anche a nome delle Camere penali del relativo circondario	
Per l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Messina	



**Generalità del richiedente**

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA  
\_\_\_\_\_

**Difensore del richiedente**

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

RECAPITO PROFESSIONALE  
\_\_\_\_\_

**Procedimento penale**


TITOLO DI REATO  
\_\_\_\_\_

SOTTOPOSIZIONE A MISURA CAUTELARE                      SI   NO

in caso positivo a decorre dal:  
\_\_\_\_\_

DISPOSITIVO  
\_\_\_\_\_

DATA DELL'UDIENZA EX ART. 545 BIS, CO.2, C.P.P.  
\_\_\_\_\_

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'H. P.', a signature with a small '8' below it, a signature that looks like 'P.', and a large, complex signature on the right side that overlaps with the 'DISPOSITIVO' line.